

## Il doppio volto dell'interpretazione adeguatrice

di Marco Bignami

L'obbligo del giudice *a quo* di adottare, quando possibile, un'interpretazione secondo Costituzione della norma oggetto, al fine di superare direttamente un eventuale dubbio di legittimità costituzionale, si traduce oramai in una condizione preliminare per l'accesso al giudice delle leggi, poichè questi ne sanzionerà l'inosservanza con una pronuncia di (manifesta) inammissibilità.

Sono note le critiche sempre più autorevoli che vengono mosse ad un simile istituto, i cui effetti rischiano di sottrarre alla Corte una "quota" del sindacato accentrato che le spetta sulla conformità dell'ordine legislativo a Costituzione.

Né si può sottovalutare che la risoluzione del dubbio interpretativo nel giudizio *a quo* resta priva, quand'anche ad essa si sia giunti per effetto di un avallo della Corte, degli effetti *erga omnes* propri delle sentenze costituzionali di accoglimento.

È verosimile che tali perplessità, nei confronti di un istituto che ha avuto indubbiamente il merito di saper coinvolgere attivamente il giudice ordinario nel processo di attuazione della Costituzione, siano in larga parte giustificate dalla crisi ove sono definitivamente precipitate le tradizionali teorie cognitive dell'interpretazione.

Fino a quando il contrario approccio scettico (pur nelle articolate posizioni cui ha dato origine) ha costituito la scienza di pochi, esso ha avuto il merito di illuminare retrospettivamente il cammino di una giurisprudenza, che in sé restava invece convinta di perseguire l'illuministico obiettivo di "dire", piuttosto che di "fare" il diritto, e che pertanto non osava discostarsi formalmente dai consueti argomenti di retorica interpretativa, offerti dalla plurisecolare tradizione giuridica.

Oggi i giudici avvertono in misura indubbiamente meno cogente il vincolo con la legge, e con la lettera della legge, manifestando preoccupanti tendenze a discostarsene, tramite interpretazioni "libere", nella ricerca di un obiettivo assiologicamente percepito come superiore (basti pensare ai più recenti casi pretori di disapplicazione delle norme primarie, per contrasto con la CEDU, finalmente rintuzzati dalla giurisprudenza costituzionale).

È ovvio che un simile abuso dello strumento ermeneutico pone in crisi l'ordinato svolgimento del processo di interpretazione adeguatrice in seno al giudizio costituzionale, alterando in vantaggio del giudice comune il riparto di competenze tra quest'ultimo e la Corte.

E tuttavia, non si possono tralasciare né i punti di forza dell'istituto, ove ben applicato, né la circostanza per cui esso pare rispondere ad una logica diffusa di governo delle relazioni tra organo giurisdizionale "rimettente" e giudice *ad quem*.

Basti pensare, su questo piano, all'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia previsto, in capo al giudice nazionale di ultima istanza, dall'art. 234 del Trattato.

Anche in tal caso, e nonostante il tenore letterale del Trattato stesso, si è giunti, rielaborando la cd. teoria dell'atto chiaro, ad ammettere che il giudice nazionale possa esimersi dal rinvio, ove "la corretta applicazione del diritto comunitario possa imporsi con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata" (sentenza *Cilfit*, c. 283/81).

Certo, gli oggetti del "rinvio" sono ben diversi, giacché nell'ipotesi comunitaria si tratta di (non) allocare presso la Corte di Lussemburgo il *medesimo* giudizio interpretativo che provvederà ad eseguire direttamente la Corte nazionale: tuttavia in entrambi i casi il giudice "superiore" si spoglia di una fetta delle proprie competenze interpretative (l'inammissibilità della questione per non avere esplorato l'ipotesi di un'interpretazione conforme è difatti alternativa alla sentenza interpretativa di rigetto), per affidarne l'esercizio al giudice *a quo*.

Viene da chiedersi, a questo punto, se non possano trarsi elementi di utilità dall'ulteriore precisazione della giurisprudenza comunitaria, secondo cui, nel valutare la "chiarezza" della norma comunitaria al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice comune debba "maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe" anche agli altri giudici chiamati ad applicarla.

In altri termini, in luogo dello svalutato richiamo alla lettera della legge (che secondo chi scrive dovrebbe peraltro rimanere prioritario), si potrebbe invitare il nostro giudice rimettente a domandarsi ulteriormente se il processo interpretativo conforme a Costituzione che gli si prospetta innanzi, quale alternativa all'incidente di legittimità costituzionale, sia il frutto di una propria particolare "sensibilità" alla Costituzione, ovvero goda di tratti di suggestione, capaci di essere apprezzati dall'operatore "medio" del diritto: ovviamente, la presenza di precedenti giurisprudenziali costituirà un buon indizio in tal senso.

In tal modo, l'interpretazione adeguatrice potrebbe essere non la risposta solitaria di un "cultore del diritto costituzionale", destinata verosimilmente ad essere travolta nei successivi gradi del giudizio, ma la proposta equilibrata di una corrente giurisprudenziale,

che si intesta le ragioni obiettive di legalità costituzionale dell'ordinamento, oltre che il compito di assicurare la tutela dei diritti subiettivi nel solo processo *a quo*.

Ovviamente, sul piano del giudizio innanzi alla Corte, ciò dovrebbe comportare prudenza nel fulminare con l'inammissibilità questioni per le quali appaia altamente improbabile il successo giurisprudenziale di un'interpretazione adeguatrice fondata sulle sole capacità persuasive del rimettente: in tali casi, ove sia la stessa Corte a convincersi della bontà della soluzione ermeneutica, apparirà più consona una decisione interpretativa di rigetto.

Peraltro, non può essere taciuta l'eventualità che le stesse pronunce di inammissibilità della Corte, agli occhi di lettori poco avvezzi alle logiche del giudizio incidentale, assumano nell'ordinamento una valenza che valica gli intenti del giudice costituzionale.

Si ipotizzi il caso, di non sporadica frequenza, in cui il giudice *a quo* solleva incidente di legittimità costituzionale e nel contempo prospetta egli stesso la via di una risolutiva interpretazione adeguatrice, talvolta dando atto che essa è coltivata in giurisprudenza.

La Corte non mancherà di rilevare il vizio logico che affligge l'ordinanza di rinvio, e la dichiarerà verosimilmente inammissibile.

Tuttavia, siffatta soluzione processuale può nascondere due distinte evenienze.

È possibile, infatti, che la Corte condivida l'approccio di interpretazione adeguatrice quale soluzione costituzionalmente obbligata per risolvere una questione destinata, in caso contrario, all'accoglimento.

Ma è altresì immaginabile che, al contrario, la via ermeneutica (diversamente da quanto opina il rimettente, ovvero più in generale la giurisprudenza) non appaia affatto alla Corte imposta dalla Costituzione, giacché quest'ultima potrebbe per ipotesi non esercitare alcun condizionamento sulla norma oggetto.

Certamente, tale evenienza tenderà a sfumare agli occhi di chi, accogliendo le premesse di un'autorevole dottrina, ritenga che la legislazione costituisca in ogni caso uno sviluppo dell'ordito costituzionale, sicché vi sarebbe *sempre* un'interpretazione conforme a Costituzione, da preferire a tutte le altre.

Ma chi, viceversa, muova da altro punto di partenza teorico si troverà a riconoscere, invece, che sussistono spazi nell'ordinamento, rispetto ai quali la Costituzione può essere semplicemente "indifferente".

In tali casi, il problema che viene posto all'attenzione della Corte è stato erroneamente costituzionalizzato dal giudice *a quo*, ovvero cela l'impiego surrettizio della Costituzione per avallare operazioni ermeneutiche contrarie alla sfera di discrezionalità propria del legislatore.

Vi è da chiedersi se, per tale ipotesi, la Corte, valendosi dell'agevole strumento dell'inammissibilità ed accomunandovi il caso precedente, non possa suo malgrado rafforzare le *chances* di una simile interpretazione di adeguamento costituzionale di norme, che invece non necessitano affatto di essere adeguate ad alcunché.

Per tali ragioni, sarebbe forse auspicabile che il giudice delle leggi non manchi, in siffatta ultima evenienza, di scrutinare il merito della questione, concludendo con la dovuta pronuncia di infondatezza, nonostante sia prospettata dal rimettente, ovvero sia ravvisabile in giurisprudenza, una soluzione di (falsa) interpretazione adeguatrice.

A guadagnarvi sarebbe la stessa autorità delle pronunce di inammissibilità, riservate all'ipotesi opposta in cui la Corte condivide il dubbio di costituzionalità prospettato dal rimettente, e contribuisce a risolverlo per via ermeneutica.